

Newsletter

Dipartimento di Arbitrati e Contenzioso
Le nuove disposizioni in materia di *class action*

In data 3 aprile, è stato approvato in via definitiva il disegno di legge n. 844 recante "Disposizioni in materia di classe" (il "DDL"), con il quale si riforma l'istituto della *class action*, attualmente previsto dal Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile.

Tra le principali novità introdotte dal DDL, che è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, si segnalano le seguenti.

I **Ambito di applicazione**

Data la nuova collocazione della disciplina, si elimina ogni riferimento a consumatori e utenti: l'azione è quindi esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali omogenei". In particolare, l'azione è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L'azione è nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro iscritte in un apposito elenco istituito presso il Ministero della giustizia.

Destinatari dell'azione di classe sono le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro attività.

II **Procedimento**

Il DDL prevede una articolazione della *class action* in tre fasi: la prima e la seconda fase, relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, sono di competenza

CHIOMENTI

del tribunale delle imprese, mentre l'ultima, relativa alla liquidazione delle somme agli aderenti alla classe, è affidata ad un giudice delegato che provvede con decreto.

Più nel dettaglio, la domanda per la *class action* si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia.

Nella prima fase, come sopra richiamato, il tribunale è chiamato a decidere sull'ammissibilità dell'azione di classe. Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione.

Il DDL contiene delle disposizioni specifiche volte a regolare l'eventuale pluralità di azioni di classe aventi lo stesso oggetto. In particolare, si prevede che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del ricorso, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo. Sono fatte salve le azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere alla scadenza dei sessanta giorni. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine sopra indicato sono riunite all'azione principale.

Una delle principali novità introdotte dal DDL riguarda la disciplina dell'adesione all'azione, che attualmente il Codice del consumo consente solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione. Diversamente, il DDL prevede che si possa aderire all'azione di classe:

- (i) nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, il tribunale, nel dichiarare la domanda ammissibile, fissa un termine per l'adesione e definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe;
- (ii) anche in una fase successiva, dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Il tribunale assegna un termine per l'adesione nella sentenza che accoglie l'azione.

Nella seconda fase del procedimento, sempre di competenza del tribunale delle imprese, è collocata la decisione sul merito. La sentenza, che ha natura di accertamento della responsabilità del resistente, (i) provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie, quando l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione; (ii) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti; (iii) dichiara aperta la procedura di adesione, fissando i relativi termini perentori; (iv) nomina il giudice delegato per gestire la procedura di adesione e decidere sulle liquidazioni e un rappresentante comune degli aderenti, che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare.

La fase successiva dell'azione di classe – nella quale il giudice delegato accoglie, anche parzialmente, le domande di adesione e condanna, con decreto, il resistente al pagamento delle somme dovute – è una novità introdotta dal DDL rispetto al Codice del consumo. Qualora il resistente non adempia spontaneamente al pagamento delle somme ordinato dal giudice, potrà poi essere esercitata la procedura di esecuzione forzata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune.

Un ulteriore profilo di novità è rappresentato dalla disciplina del compenso derivante dalla cd. quota lite, cioè la somma che il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente, in via ulteriore rispetto alla somma dovuta a ciascun

CHIOMENTI

aderente a titolo di risarcimento. Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale e sulla base di sette scaglioni. Tali percentuali possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.

III **Gli accordi transattivi**

Il DDL disciplina gli accordi transattivi tra le parti, stabilendo che:

- (i) fino alla discussione orale della causa, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle parti, mediante comunicazione PEC o SERC a ciascun aderente; l'adesione all'accordo è data accedendo al fascicolo informatico;
- (ii) dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli aderenti può stipulare con l'impresa resistente un analogo schema di accordo di natura transattiva. Il DDL prevede un termine entro il quale possono essere formulate contestazioni da parte di ciascun aderente, decorso inutilmente il quale il giudice delegato autorizza il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

In entrambe le ipotesi, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Le disposizioni sugli accordi transattivi si applicano anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione e l'accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo stesso.

IV **Azione inibitoria collettiva**

Accanto all'azione di classe, il DDL disciplina, infine, l'azione inibitoria collettiva verso gli autori di condotte pregiudizievoli di una pluralità di individui.

Si stabilisce, infatti, che chiunque abbia interesse, oltre alle richiamate organizzazioni e associazioni, può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, commesso nello svolgimento delle rispettive attività, o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

La competenza è attribuita alle sezioni specializzate per l'impresa con l'applicazione del rito camerale e si consente, in quanto compatibile, l'adesione all'azione nelle forme previste per la *class action*.

Il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, su richiesta di parte, con la cessazione della condotta può ordinare alla parte soccombente:

- (i) l'adozione delle misure più opportune per eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate;
- (ii) il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza;
- (iii) la diffusione del provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe, si prevede che il giudice disponga la separazione delle cause.

V

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Le nuove disposizioni entrano in vigore decorsi dodici mesi successivi alla pubblicazione del DDL in Gazzetta ufficiale e si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Alle condotte illecite poste in essere precedentemente, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni del Codice del consumo.

Contatti Soci

Andrea Bernava

Partner – Chiomenti
Arbitrati e Contenzioso
T. +39 0272157605 - 0646622306
Andrea.bernava@chiomenti.net

Silvio Martuccelli

Partner – Chiomenti
Arbitrati e Contenzioso
T. +39.02.72157.402 - 06.466.221
Silvio.martuccelli@chiomenti.net

Luca Ferrari

Partner – Chiomenti
Arbitrati e Contenzioso
T. +39.02.72157.404
Luca.ferrari@chiomenti.net
